



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**DECRETO COESIONE**  
(Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60)

**Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60**, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (c.d. **Decreto Coesione**), pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 105 del 07-05-2024](#), in vigore dall'8 maggio 2024.

## **Sommario**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE.....2**

1. Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione (art.2).....2
2. Cabina di regia (art.3) .....2
3. Interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea (art.4) ..2
4. Monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari (art.5).....3
5. Attuazione della politica di coesione–premialità (art.7).....4
6. Attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta – JTF (art.8) .....4
7. Utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (art.10) .....5
8. Contratti istituzionali di sviluppo (art.12) .....5
9. Potenziamento dell'attività di ricerca (art.31).....6

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO .....6**

1. Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego (art. 16) .....6
2. Autoimpiego Centro-Nord Italia (art.17).....6
3. Resto al Sud 2.0 (art. 18) .....8
4. Soggetti gestori (art. 19) .....9
5. Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego (art. 20).... 10
6. Incentivi all'autoimpiego per la transizione digitale ed ecologica (art. 21) ..... 10
7. Iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL (art. 25) ..... 10
8. Personale imprese in crisi e Cabina di regia per il Fondo europeo per i lavoratori espulsi dal lavoro (art. 27) ..... 11

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE .....11**

1. Bonus Giovani (art. 22)..... 11
2. Bonus Donne (art. 23) ..... 12
3. Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno-ZES (art. 24) ..... 12
4. Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa- SIISL (art. 26) ..... 13

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA .....13**

1. Recupero dei siti industriali (art. 33)..... 14
2. Disposizioni finanziarie in materia di sostenibilità (art. 37) ..... 14

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA .....</b>                                                                  | <b>14</b> |
| 1. Interventi di rigenerazione urbana a valere sul Programma nazionale Metro plus e città medie Sud 2021-2027 (art. 32) ..... | 14        |
| <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE .....</b>                                                                            | <b>15</b> |
| 1. Istruzione e contrasto alla povertà educativa (art. 29) .....                                                              | 15        |
| <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA .....</b>                                                                               | <b>15</b> |
| 1. Programma nazionale cultura (art. 34) .....                                                                                | 15        |
| <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE.....</b>                                                             | <b>16</b> |
| 1. Perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno (art. 11) .....                                                           | 16        |
| 2. Zone logistiche semplificate (art. 13).....                                                                                | 17        |
| <b>ULTERIORI DISPOSIZIONI .....</b>                                                                                           | <b>18</b> |
| 1. Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati (art. 35) .....                   | 18        |

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE**

### **1. Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione (art.2)**

Le disposizioni contenute nel capo I del decreto in commento (da art.1 ad art.8), si applicano ai programmi nazionali (PON) e regionali (POR) della politica di coesione 2021-2027, relativamente alle azioni ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

### **2. Cabina di regia (art.3)**

Il comma 1 si individua nella preesistente cabina di regia, di cui all'art.1, comma 703, lettera c della Legge n. 190 del 2014, la sede di confronto interistituzionale in tema di politica di Coesione. Essa, ai sensi del comma 2, è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori di cui al sopra menzionato articolo 2 ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi degli interventi strategici di cui all'articolo 4 (del provvedimento in commento) e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome.

La cabina di regia:

- a) assicura il coordinamento tra gli interventi della politica di coesione attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale;
- b) promuove la complementarità e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;
- c) verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari di cui al successivo articolo 4;
- d) definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) 2021-2027.

### **3. Interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea (art.4)**

Per garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e per rafforzarne il coordinamento con gli interventi del PNRR e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), i Ministeri, le Regioni e le Province autonome individuano un elenco di interventi prioritari (specificandone il peso in termini finanziari) nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, se compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione.

Ai sensi del comma 2, in coerenza con le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, l'individuazione degli interventi prioritari dovrà avvenire sulla base dei seguenti indici:

- a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;
- b) finanziamento degli investimenti nei settori strategici di cui al precedente articolo 2 già oggetto di valutazione positiva ma non finanziabili su altri strumenti europei o nazionali;

- c) complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e con le risorse del PNRR;
- d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio;
- e) rafforzamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG);
- f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 (Disposizioni comuni sui Fondi SIE);
- g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU;
- h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027 (in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118-bis del regolamento UE 2021/1060);
- i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica;
- l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI);
- m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete (di cui all'articolo 20 del regolamento UE 2021/1060).

Ai sensi del comma 3, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, le amministrazioni nazionali e regionali trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascuno dei settori strategici di cui al precedente articolo 2, l'elenco degli interventi prioritari individuati, corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali.

Il comma 4 assegna al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi e di monitorare gli interventi ivi previsti.

Come previsto dal comma 6, le amministrazioni titolari di programmi, che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del decreto in commento le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti, trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

#### **4. Monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari (art.5)**

Oltre agli obblighi di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi del precedente articolo 4.

Il comma 2 stabilisce che, in caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio.

Con il comma 3 si prevede che, per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove nell'ambito del Comitato di sorveglianza dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

## **5. Attuazione della politica di coesione–premieria (art.7)**

Relativamente agli interventi prioritari di cui al precedente articolo 4, in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali individuati nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, possono utilizzare fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus, le economie delle risorse FSC maturate sugli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio.

L'entità delle premierie riconoscibili, le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni delle risorse liberate, sono definite con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle nuove regole europee del "Patto di Stabilità".

Ai sensi del comma 3, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi prioritari di cui al precedente articolo 4, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero al soggetto attuatore interessato, un termine per provvedere non superiore a quindici giorni.

In caso di perdurante inerzia, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, su richiesta della Cabina di Regia, può proporre al Consiglio dei ministri l'attivazione dei poteri sostitutivi.

Ai sensi del comma 4, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario, la Cabina di Regia può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021.

## **6. Attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta – JTF (art.8)**

Il comma 1 stabilisce che per attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 (STEP), il quale istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dal regolamento STEP al fine di:

- a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nelle tecnologie "deep tech", tecnologie pulite ed efficienti, biotecnologie;
- b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui al punto precedente.

Il comma 2 prevede che, per le finalità sopra enunciate, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al regolamento STEP e delle disposizioni comuni dei Fondi SIE.

Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, viene destinata la somma di 300 milioni di euro ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Le modalità di attuazione operativa di detto intervento sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Il comma 3 prevede che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta, dovrà assicurare la transizione giusta favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori, concorrendo altresì al perseguimento delle priorità di cui al regolamento STEP.

A norma del comma 4, le risorse di cofinanziamento nazionale liberate in virtù del tasso di cofinanziamento UE fino al 100 per cento previsto dal regolamento STEP, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito degli Accordi per la coesione sottoscritti alla data di presentazione alla Commissione europea della proposta di modifica del programma.

Come definito dal comma 6, le priorità individuate per le finalità di cui al precedente comma 1, possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

## **7. Utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (art.10)**

Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione 2021-2027, alle regioni che non hanno ancora firmato tali Accordi, con delibera CIPESS possono essere assegnate anticipazioni, a valere sulle risorse indicate dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023.

L'assegnazione è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

- a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;
- b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
- c) al finanziamento di interventi di particolare complessità e rilevanza per gli ambiti territoriali.

Il comma 2 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi cui può essere riconosciuto il finanziamento in anticipazione.

Con il comma 5 si dispone che le risorse del FSC possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese d'investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi.

## **8. Contratti istituzionali di sviluppo (art.12)**

Il comma 1 prevede che entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo (ai sensi dell'articolo 6 del D. lgs. n. 88 del 2011) già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

A norma del comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Come previsto dal comma 3, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al precedente comma 1, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR provvede alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

## **9. Potenziamento dell'attività di ricerca (art.31)**

Il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, definisce, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027, un Piano di azione denominato "RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027".

Ai sensi del comma 2, il citato Piano di azione, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

- a) 1.065.600.000 euro nell'ambito del Programma nazionale "Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità e dei territori ammissibili;
- b) 150.000.000 euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020, nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS n. 48 del 2021, volta al sostegno degli "Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno".

Il comma 3 prevede che possano essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti dal regolamento STEP, ulteriori meccanismi di sostegno finanziario.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

### **1. Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego (art. 16)**

Il decreto ha previsto specifiche azioni per promuovere inclusione attiva e inserimento lavorativo a sostegno dell'avvio di attività nel lavoro autonomo, nelle attività di impresa e nelle libere professioni nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro i limiti delle risorse di cui al successivo art. 20.

### **2. Autoimpiego Centro-Nord Italia (art.17)**

Il comma 1 stabilisce che sono ammesse all'agevolazione definita nei commi successivi, le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, localizzate nei territori non indicati al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017. Si tratta delle regioni di Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria,

Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, nonché dei territori delle regioni Lazio, Umbria e Marche non colpiti dagli eventi sismici del 2009 e 2016.

Ai sensi del comma 2 sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali.

Tali attività possono essere avviate in forma individuale attraverso la costituzione di un'impresa individuale o di una attività libero-professionale, o in forma collettiva attraverso la costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società cooperativa o società tra professionisti.

Nella imprese in forma collettiva possono partecipare anche soggetti diversi da quelli indicati al successivo comma 3, se non esercitano il controllo e l'amministrazione della società.

Secondo il comma 3, sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;
- b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Ai sensi del comma 4, sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

- a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività (definita su base territoriale e di concerto con le regioni), in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
- b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
- c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività.

Il comma 5 stabilisce che i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, devono effettuare attività di divulgazione informativa e promozione delle iniziative previste dal precedente comma 4.

Ai sensi del comma 6 i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 7 stabilisce che gli incentivi al sostegno degli investimenti (di cui al comma 4, lettera c)) sono fruibili in Regime De Minimis (Regolamento UE 2023/2831) e consistono nel riconoscimento, in via alternativa, alle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, di:

- a) un voucher di avvio non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad

assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro;

- b) un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro;
- c) un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro.

Il comma 8 stabilisce che, se le iniziative sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate.

Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del "Supporto per la formazione e il lavoro" (decreto-legge n. 48 del 2023) sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Per le misure di cui al presente articolo, il comma 9 assegna 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

### **3. Resto al Sud 2.0 (art. 18)**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, è istituita la misura agevolativa denominata "Resto al SUD 2.0", finalizzata a promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nei territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2009 e 2016 (territori di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91).

Ai sensi del comma 2 sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali.

Tali attività possono essere avviate in forma individuale attraverso la costituzione di un'impresa individuale o di una attività libero-professionale, o in forma collettiva attraverso la costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società cooperativa o società tra professionisti.

Nella imprese in forma collettiva possono partecipare anche soggetti diversi da quelli indicati al successivo comma 3, se non esercitano il controllo e l'amministrazione della società.

Secondo il comma 3, sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;
- b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Ai sensi del comma 4, sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

- a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività (definita su base territoriale e di concerto con le

regioni), in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;

- b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
- c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività.

Il comma 5 stabilisce che i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, devono effettuare attività di divulgazione informativa e promozione delle iniziative previste dal precedente comma 4.

Ai sensi del comma 6 i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 7 stabilisce che gli **incentivi al sostegno degli investimenti** (di cui al comma 4, lettera c)) sono fruibili in Regime De Minimis (Regolamento UE 2023/2831) e consistono nel riconoscimento, in via alternativa, alle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, di:

- a) un **voucher di avvio** non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di 40.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro;
- b) un **contributo a fondo perduto** fino al 75 per cento per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro;
- c) un **contributo a fondo perduto** fino al 70 per cento per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro.

Il comma 8 stabilisce che, se le iniziative sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo n. 22 del 2025, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate.

Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del "Supporto per la formazione e il lavoro" (decreto-legge n. 48 del 2023) sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Ai sensi del comma 9, per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure della misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 91, del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017.

Per le misure di cui al presente articolo, il comma 10 assegna 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

#### **4. Soggetti gestori (art. 19)**

Si precisa che per la gestione delle predette misure (art. 17 e 18) il Ministero del lavoro si avvale delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito.

Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027 e nel programma GOL del PNRR.

Al fine di facilitare l'accesso alle misure è stato implementato il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) che consente l'interoperabilità tra piattaforme regionali e soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

## **5. Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego (art. 20)**

L'articolo in esame prevede le risorse finanziarie stanziare per le misure di cui agli articoli 17 e 18 e in particolare lo stanziamento è pari a 800 milioni di euro complessivi di cui di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025 ripartiti come di seguito:

- a) quanto ad euro 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;
- b) quanto ad euro 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del PNRR programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

## **6. Incentivi all'autoimpiego per la transizione digitale ed ecologica (art. 21)**

I soggetti disoccupati, fino a trentacinque anni di età, che avviano sul territorio nazionale, entro il 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica, possono chiedere per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato (dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025) l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro entro il limite di 800 euro su base mensile.

Tale esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi.

Inoltre, le imprese avviate dai soggetti sopra indicati possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività di 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

## **7. Iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL (art. 25)**

Nell'ambito dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro il decreto prevede che i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, siano iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.

Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vengono definite le modalità di utilizzo del SIISL per l'inserimento di offerte da parte dei datori di lavoro o ricerche di lavoro dei lavoratori che saranno tenuti.

A tal fine, i suddetti percettori, sono tenuti alla sottoscrizione del Curriculum vitae, del Patto di attivazione digitale (PAD) e del Patto di servizio sulla piattaforma (PSP).

Attraverso la piattaforma presente nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa vengono, pertanto, individuate dai centri per l'impiego le offerte di lavoro ritenute più congrue.

## **8. Personale imprese in crisi e Cabina di regia per il Fondo europeo per i lavoratori espulsi dal lavoro (art. 27)**

La norma prevede l'istituzione dal 1° luglio 2024 di una cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro che assume il compito di gestire il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), al fine di promuovere interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese.

I datori di lavoro con un organico pari o superiore a 250 dipendenti che abbiano in corso da almeno due anni trattamenti di integrazione salariali, possono chiedere al Ministero del lavoro l'attivazione della suddetta cabina di regia le cui modalità di funzionamento verranno definite con apposito decreto del Ministero del lavoro.

Alla Cabina di regia sono chiamati a partecipare i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.

All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE**

### **1. Bonus Giovani (art. 22)**

L'articolo in esame prevede il c.d. "Bonus Giovani" che consiste nell'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, a carico dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale di età inferiore a 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a termine a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e in apprendistato). L'esonero spetta nel limite di 500 euro mensili (estendibile a 650 euro nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), per un periodo massimo di 24 mesi.

Il beneficio è rivolto ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, oltre al non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, non siano stati mai occupati a tempo indeterminato e, nei casi di precedente contratto di apprendistato, non abbiano proseguito come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si specifica che l'esonero riguarda altresì i lavoratori occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015), i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti all'assunzione, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi oppure non devono aver licenziato, nei sei mesi successivi all'assunzione, per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore assunto con l'esonero o un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.

Si specifica che lo stanziamento per la suddetta misura è pari a: 34,4 milioni di euro per l'anno 2024; 458,3 milioni di euro per l'anno 2025; 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni per l'anno 2027. Al raggiungimento dei limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento di ulteriori istanze. L'esonero non è cumulabile con altri incentivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

È prevista l'**emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definirà le **modalità attuative** dell'esonero e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro.

Infine, si precisa che l'efficacia delle disposizioni suindicate è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

## **2. Bonus Donne (art. 23)**

L'articolo in esame riconosce il c.d. "Bonus Donne" che prevede l'esonero dal 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 24 mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice svantaggiata assunta a tempo indeterminato.

Il beneficio si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2024, in relazione alle assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, annualmente individuate con il decreto ministeriale, nonché da ventiquattro mesi ovunque residenti.

Inoltre, l'esonero è riconosciuto a condizione che realizzi un incremento occupazionale netto.

Si specifica che lo stanziamento per la suddetta misura è pari a: 7,1 milioni di euro per l'anno 2024; 107,3 milioni di euro per l'anno 2025; 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni per l'anno 2027. Al raggiungimento dei limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento di ulteriori istanze.

L'esonero non è cumulabile con altri incentivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

È prevista l'**emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definirà le **modalità attuative** dell'esonero e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro.

## **3. Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno-ZES (art. 24)**

L'articolo in esame riconosce ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, l'esonero del versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 650 euro su base mensile per ciascun

lavoratore, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si precisa che il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) lavoratori nelle medesime regioni.

Il beneficio si riferisce ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi. L'esonero spetta altresì ai soggetti che, alla data di assunzione, siano occupati a tempo indeterminato presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015), i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti all'assunzione, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi oppure non devono aver licenziato, nei sei mesi successivi all'assunzione, per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore assunto con l'esonero o un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.

Si specifica che lo stanziamento per la suddetta misura è pari a: 11,2 milioni di euro per l'anno 2024; 170,9 milioni di euro per l'anno 2025; 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,2 milioni per l'anno 2027. Al raggiungimento dei limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento di ulteriori istanze.

L'esonero non è cumulabile con altri incentivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

È prevista l'**emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definirà le **modalità attuative** dell'esonero e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro.

Infine, si precisa che l'efficacia delle disposizioni suindicate è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

#### **4. Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa- SIISL (art. 26)**

L'articolo in esame prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisca le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro sia consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) le posizioni vacanti all'interno dei loro organici e le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni.

All'interno del SIISL sono inserite altresì le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali. Il SIISL utilizza gli strumenti di intelligenza artificiale al fine di favorire al meglio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA**

## **1. Recupero dei siti industriali (art. 33)**

L'articolo prevede che, ai fini dello sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti nelle regioni del Mezzogiorno, siano ammessi a finanziamento investimenti volti:

- a) alla produzione di energia elettrica rinnovabile anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese - anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia - in aree industriali produttive e artigianali ubicate in comuni oltre i 5.000 abitanti;
- b) al conseguente potenziamento della rete di distribuzione e di trasmissione, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

Con decreto del MASE di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR saranno definiti i criteri di selezione degli investimenti ammissibili.

Per le succitate finalità sono stanziati 1,026 M/€ a valere sulle risorse del PN RIC 2021-2027. Con delibera del CIPESS, di concerto con i ministeri competenti, possono essere assegnate ulteriori risorse - a valere sul Fondo FSC - per investimenti in: viabilità, infrastrutture, sviluppo dei servizi pubblici e incremento della loro qualità, nei medesimi territori.

Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza e energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo.

Invitalia S.p.A può essere individuata quale soggetto attuatore della misura.

## **2. Disposizioni finanziarie in materia di sostenibilità (art. 37)**

L'articolo 37 rivede le voci di reperimento delle risorse per l'attuazione delle misure PNRR (ivi incluse quelle non finanziate dalle risorse PNRR) di cui al DL 2 marzo 2024, n. 19, art. 1, c. 8, stabilendo che per l'anno 2024 vengano reperiti:

- a) 70 M/€ dalle spese autorizzate per finanziare progetti di sviluppo industriale di cui al DL 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) 60 M/€, dalle risorse stanziati per il credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli basso emissivi di cui al DL 1° marzo 2022, n. 17;
- c) 20 M/€, dalle risorse destinate ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico di cui al DL 1 marzo 2022, n. 17 inseriti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (che viene corrispondentemente ridotto).

Per il 2025 vengono reperiti 250 M/€ dal fondo per l'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, istituito presso l'ex Mise.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA**

### **1. Interventi di rigenerazione urbana a valere sul Programma nazionale Metro plus e città medie Sud 2021-2027 (art. 32)**

Viene stabilito che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire a sostenere la rigenerazione urbana, a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie e a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi in tema di rigenerazione urbana inclusi nel PNRR.

Con successivo decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – adottato a seguito dell'attività istruttoria effettuata dal Dipartimento sopracitato – sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro plus e città medie Sud 2021-2027 (PN Metro Plus) e le modalità attuative delle stesse. In particolare, è attribuita preferenza agli interventi complementari ai progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (M5-C2, Investimento 2.1, PNRR) e ai Piani urbani integrati (M5-C2, Investimento 2.2, PNRR), nonché agli interventi in aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche e riguardanti azioni sinergiche alle misure di riduzione dell'abbandono scolastico e della povertà educativa e rafforzamento dei servizi sociali.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE**

### **1. Istruzione e contrasto alla povertà educativa (art. 29)**

Al fine di consentire un più rapido utilizzo delle risorse stanziato dal Programma nazionale "Scuola e competenze" della programmazione 2021-2027 ed una integrazione con le azioni già intraprese nell'ambito del PNRR, la disposizione prevede l'autorizzazione delle seguenti misure da attuarsi nelle regioni meno sviluppate:

- a) un piano da 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole;
- b) un piano da 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali nei percorsi di istruzione tecnica e professionale;
- c) l'autorizzazione alla spesa di un importo pari a 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi per migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.

Si prevedono inoltre interventi relativi al personale scolastico, in linea con quanto previsto dal piano Agenda Sud.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA**

### **1. Programma nazionale cultura (art. 34)**

La norma in esame prevede che sia approvato con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, uno specifico Piano di azione che individua la tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento a valere sul Programma nazionale cultura, cofinanziato con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), e destinato alla realizzazione di progetti e interventi del settore culturale atti a favorire processi di sviluppo territoriale in sette regioni del Mezzogiorno (Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Nello specifico, il Piano di azione è volto a sviluppare e rafforzare, coerentemente con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i relativi criteri di ammissibilità della spesa, le iniziative nei seguenti ambiti:

- a) rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura;
- b) promozione della creatività e della partecipazione culturale;

- c) rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica;
- d) riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura;
- e) promozione delle imprese nei settori culturali e creative.

La norma prevede, inoltre, che, nell'ambito del Piano d'azione, siano privilegiati progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

In particolare, si specifica che il sopra citato decreto interministeriale preveda in aggiunta altri progetti e interventi, come:

- a) un progetto «identità», finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori;
- b) un progetto «grandi musei del Sud», finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma;
- c) un progetto «periferie e cultura», finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica;
- d) la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310;
- e) la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35;
- f) interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura, da determinare con decreto del Ministero della cultura;
- g) un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale;
- h) un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle simili presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

Per la copertura finanziaria delle summenzionate iniziative si provvede nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e, infine, dei criteri di ammissibilità previsti in relazione allo stesso Programma.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE**

### **1. Perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno (art. 11)**

Viene modificata la disciplina e la denominazione del fondo per la perequazione infrastrutturale del Paese, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia (commi 1 -1 sexies, art. 22 legge 5 maggio 2009 n. 42), ora "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno".

La finalità del Fondo è ora quella di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Sud ed il resto del Paese.

Il Fondo finanzia le attività di progettazione e di esecuzione di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, sanitarie, assistenziali e scolastiche (in coerenza con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES ex art. 11 D.L. 19 settembre 2023, n. 124), nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Gli interventi potranno consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente.

L'entità delle risorse da assegnare, l'Amministrazione statale o regionale competente responsabile, i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi, le modalità di monitoraggio (procedurale e finanziario), nonché i casi e le modalità di revoca e recupero dei finanziamenti, saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata (ex art. 8 D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281).

In particolare, nella determinazione dell'entità delle risorse da assegnare per la realizzazione degli interventi, entro i limiti delle risorse del fondo stesso, si terrà conto di diversi fattori: degli esiti della ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture (sanitarie, assistenziali e scolastiche) e delle infrastrutture (stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche) esistenti; della specificità insulare e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità; delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne; dell'estensione delle superfici territoriali; della densità della popolazione e delle unità produttive; dell'assenza o grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale; dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per la realizzazione della stessa tipologia di interventi.

Parimenti con riferimento ai criteri di priorità da utilizzare per la selezione degli interventi da parte delle Amministrazioni responsabili, la norma individua: l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità; la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza o della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati; l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea.

Intervenendo sull'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.18, vengono modificati i criteri di ripartizione nazionale delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale a sostegno della crescita e degli investimenti, stabilendo che debba essere destinato agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di risorse pari al 40% delle risorse allocabili, superando le precedenti differenziazioni interne in funzione della popolazione residente.

Si precisa, in particolare, che questo nuovo criterio dovrà applicarsi al riparto dei programmi di spesa in conto capitale per la crescita e il sostegno agli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbiano diversi criteri stabiliti precedentemente all'entrata in vigore del decreto in commento, ovvero che alla medesima data non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

Il richiamato criterio dovrà essere, infine, utilizzato anche per il riparto delle risorse di alcuni Fondi istituiti e rifinanziati nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze per il finanziamento degli investimenti, lo sviluppo infrastrutturale e la sostenibilità (art. 1, comma 140 L. 232/2016 e art.1, comma 1072 L.205/2017; art. 1, comma 95 L. 145/2018; art. 1, comma 14 L. 160/2019).

## **2. Zone logistiche semplificate (art. 13)**

Si prevede che nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sia concesso, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, un contributo sotto forma di credito di imposta nella

misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli stessi investimenti in beni strumentali incentivati nella ZES Unica del Mezzogiorno (articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162), realizzati a partire dall' 8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) e fino al 15 novembre 2024.

Il contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate sarà concesso nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2024. Tale agevolazione, invece, non troverà applicazione nelle Zone Logistiche Semplificate interregionali (secondo periodo, comma 62, articolo 1 legge 27 dicembre 2017 n. 205).

Al fine di realizzare interventi di sostegno alle attività economiche per contrastare fenomeni di deindustrializzazione, è incrementato di 20 milioni per l'anno 2024 e di 50 milioni per ciascun anno 2025 e 2026, il Fondo di sostegno ai comuni marginali, istituito nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle Aree interne.

Per far fronte agli oneri sopra indicati, complessivamente quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede con la corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo di programmazione 2021-2027 ed imputati alla quota afferente alle Amministrazioni centrali.

## **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

### **1. Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati (art. 35)**

La disposizione in esame al primo comma qualifica come di importanza strategica – ai sensi dell'art.73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060 - la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con l'obiettivo di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate.

L'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno, che ha selezionato la suddetta Direzione nell'ambito del Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", ha la facoltà di creare sinergie, per la realizzazione dell'operazione, con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.

Sempre allo scopo di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'Autorità di gestione può qualificare come di importanza strategica per il medesimo Programma le operazioni concernenti i seguenti ambiti:

- a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
- b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
- c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.